CAMERA DEI DEPUTATI N. 3075-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 luglio 1957 (*Stampato n. 1906*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 luglio 1957

—

Adesione alla Dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947, ed esecuzione della Dichiarazione stessa

Presentata alla Presidenza il 28 ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge concerne la revisione, alla luce della attuale situazione economico-finanziaria, dei provvedimenti riguardanti le tariffe doganali comprese nell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio di Ginevra (G. A. T. T.) del 30 ottobre 1947.

La IX Sessione delle Parti Contraenti del G. A. T. T., convocata il 28 ottobre 1954, studiò il problema della revisione dell'Accordo. In quella sede venne deciso che l'impegno di non rinegoziare i dazi vincolati venisse prorogato di tre anni in tre anni a far tempo dal 1° gennaio 1958 con la implicita possibilità che ogni Paese potesse rinegoziare dei dazi con quei Paesi con i quali esso fosse stato in origine vincolato e con i Paesi il cui interesse, come principali fornitori, fosse stato ricono-

sciuto dalle Parti contraenti. In quella sede venne anche deciso che, in circostanze speciali, durante il periodo di riconduzione triennale, l'Organizzazione avrebbe potuto autorizzare rinegoziazioni di dazi vincolati. Qualora non fosse stato possibile raggiungere un accordo sulla entità dei compensi relativi a tali rinegozioziazioni venne prevista una procedura arbritale da parte delle Parti contrenti. Tale soluzione, riguardo al tuttora vigente articolo XXVIII, permette di svincolare, eventualmente, dei dazi consolidati e di eliminare le incertezze sul rinnovo della validità delle liste dei dazi vincolati. Poiché la Dichiarazione adottata dalle Parti contraenti del G. A. T. T., durante la Sessione che ha avuto luogo a Ginevra dal 17 settembre al 24 ottobre 1957 e che è stata firmata il 24 ottobre 1953, ha prorogato fino al 30 giugno 1955 la validità delle liste delle concessioni tariffarie, si avrebbe una soluzione di continuità di 30 mesi nell'impegno di non far ricorso all'articolo XXVIII che riguarda il ritiro e la modifica dei dazi vincolati. Per regolare tale periodo transitorio le Parti contraenti del G. A. T. T. hanno deciso di redigere una nuova dichiarazione di proroga della validità delle liste che concerna il periodo che va dal 1 luglio 1955 al 31 dicembre 1957. È da tener presente che al G. A. T. T. partecipano trentacinque Paesi e che quindi l'adesione dell'Italia alla Dichiarazione del 10 marzo 1955 è da considerarsi conveniente in quanto i benefici che l'Italia potrà ottenere dalla applicazione delle riduzioni tariffarie da parte degli altri 34 Paesi sono da ritenersi maggiori delle concessioni fatte a sua volta dall'Italia con il ridurre le proprie tariffe per un certo numero di voci.

La Giunta per i Trattati di Commercio e la legislazione doganale propose, pertanto, il presente disegno di legge all'approvazione dell'Assemblea.

VICENTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Dichiarazione firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA GIUNTA

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.